

EMERGENZA COVID 19- 15 APRILE 2020 ORE 06:00

Decreto Liquidità, processi sospesi fino all'11 maggio: e dopo?

Stefano Loconte - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

Dopo il varo del decreto Liquidità che proroga all'11 maggio 2020 le sospensioni relative alla trattazione delle udienze e ai termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, introdotte dal decreto Cura Italia per gestire l'emergenza Coronavirus, il Governo è al lavoro per organizzare la fase 2 e, quindi, un progressivo ritorno alla normalità anche nelle aule giudiziarie. L'orientamento sembra essere quello di un generalizzato rinvio a nuovo ruolo, comunque a data successiva al 30 giugno, di tutte le cause fissate per la trattazione in pubblica udienza in data precedente. Esclusi al momento interventi relativi alle cause aventi ad oggetto le materie ritenute "non differibili" già individuate dal Cura Italia, che dovrebbero continuare ad essere regolarmente trattate.

Formalizzata, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 23/2020 (**decreto Liquidità**), la **proroga all'11 maggio** della durata delle sospensioni relative alla trattazione delle udienze e ai termini per il compimento di qualsiasi atto processuale introdotte dal decreto Cura Italia, l'Esecutivo è al lavoro per gestire al meglio il progressivo ritorno alla normalità.

Leggi anche: [Giustizia tributaria: il decreto Liquidità allunga i tempi per la ripresa dei processi \(e degli atti\)](#)

Nonostante un seppur limitatissimo numero di processi civili e penali urgenti continuino a celebrarsi, sulla scia di quanto disposto dal [Primo Presidente della Corte di cassazione nel provvedimento del 31 marzo 2020](#), l'orientamento sembra quello di procedere a un **generalizzato rinvio** a nuovo ruolo, a data comunque successiva al 30 giugno, di tutte le cause fissate per la trattazione in pubblica udienza in data precedente.

Controversie non differibili

Le misure al vaglio, in ogni caso, non dovrebbero mutare il quadro delineato dal decreto in relazione alle cause aventi oggetto le **materie** ritenute "**non differibili**", individuate dall'art. 83, comma 3, che dovranno continuare ad essere regolarmente trattate.

Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti **controversie**:

- cause di competenza del Tribunale dei minorenni (adozione, minori stranieri non accompagnati, minori allontanati dalla famiglia, situazioni di grave pregiudizio);
- cause relative ad alimenti e obbligazioni alimentari;
- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;
- procedimenti in materia di tutela, interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno;
- procedimenti in materia di Trattamento Sanitario Obbligatorio e di ordini di protezione contro abusi familiari;
- procedimenti in materia di espulsione e immigrazione;
- procedimenti in materia di interruzione di gravidanza;

- procedimenti la cui ritardata trattazione può determinare un grave pregiudizio per le parti.

In **ambito tributario**, rientrano certamente nell'ambito oggettivo della disposizione le **udienze cautelari**, posto che gli atti di accertamento e le correlate **misure esecutive** risultano certamente idonee a produrre un potenziale grave pregiudizio alla parte. Pregiudizio la cui attualità, oltre che in relazione ai procedimenti relativi a fermi, ipoteche e pignoramenti, riguarda, altresì, quelli relativi agli **avvisi di accertamento**, attesa l'inapplicabilità al versamento dei relativi importi, della sospensione prevista dall'art. 68, comma 1, del decreto affermata dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare n. 5/E del 20 marzo 2020](#).

Leggi anche [Per l'Agenzia delle Entrate riscossione da accertamenti esecutivi a "maglie strette"](#)

Gestione del periodo post sospensione

In considerazione delle evidenti **problematiche** che potrebbero sorgere, anche in ambito tributario, da un lato, dall'utilizzo generalizzato dello strumento del **rinvio** e, dall'altro, dalla definizione delle controversie con **provvedimenti** presi "**fuori udienza**" a seguito del deposito di note scritte in via telematica (cd. "**udienze a partecipazione figurata**"), il Ministro della Giustizia si sta attivando al fine di prevedere dei meccanismi in grado di consentire, in via generalizzata, lo svolgimento dei processi e la trattazione delle relative udienze con sistemi informatici.

Ciò, in linea con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 83 che, per il periodo compreso tra la data finale della sospensione (in corso di definizione) e il 30 giugno, ha delegato i capi degli uffici giudiziari, ad adottare le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute (limitazione accesso e orari, prenotazione telefonica o telematica, adozione di linee guida vincolanti, rinvio udienze, predisposizioni per lo svolgimento udienze da remoto, eccetera).

Protocollo proposto dagli avvocati tributaristi

In seguito ai due **Protocolli** per la disciplina unitaria delle [udienze civili e penali](#) da remoto con i quali CSM e CNF hanno indicato le prospettate le **modalità di attuazione** delle norme contenute nell'art. 83, comma 7, lettere f) - udienze civili tramite **collegamento da remoto** - e h) - udienze civili tramite trattazione scritta - e comma 12 (video conferenza nel sistema penale), anche l'Unione Nazionale delle camere degli Avvocati tributaristi batte il suo colpo.

UNCAT, in particolare, ha inoltrato al Ministero dell'Economia, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al CNF e all'OCF uno [schema di Protocollo](#) volto a individuare modalità e tempi di riattivazione della giustizia tributaria e scongiurare un blocco totale a danno dei contribuenti. Iniziativa, questa, certamente encomiabile specie considerando che in seguito alla nota del MEF del 18 marzo 2020, l'attività operativa dei giudici tributari risulta completamente paralizzata.

Con riferimento alla **fase 2** (successiva alla sospensione), si propone, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti volti a disciplinare l'accesso agli uffici e la celebrazione dei processi in sicurezza sanitaria, la ripresa dei depositi dei provvedimenti giudiziari anche nelle more della sospensione seppure con le doverose cautele, la predisposizione di un **vademecum** per lo svolgimento delle **udienze a distanza** anche nel processo tributario.

Al fine ultimo di ripristinare, seppure gradualmente, l'attività processuale ordinaria.